



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

Servizio 6-Avvocatura- Contenzioso e Ufficio Personale

Viale della Repubblica n.46- 70026 Modugno (BA) - Tel/Fax: 080/5865865

email: avvocatura@comune.modugno.ba.it - P.E.C.: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 25.01.2024

Al Responsabile del Servizio 7
Finanziario ed Entrate
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

S E D E

Oggetto: Liquidazione ferie non godute in favore della dipendente Rosalisa Petronelli – matr. 397

In allegato alla presente, si trasmette determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.94/2024 del 24.01.2024 con relativa documentazione per poter procedere alla liquidazione dell'importo lordo di **€ 1.236,54**, a titolo di ferie maturate e non godute in favore di **Rosalisa Petronelli (c.f: PTRRLS79H65A662B)** che trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio corrente:

- € 916,40 sul cap. 37/3579/I/2023 - Retribuzione personale dipendente;
- € 242,61 sul cap. 38/3522/I/2023 - Oneri riflessi;
- € 77,53 sul cap. 509/3537/I/2023 - IRAP.

da corrispondere tramite bonifico bancario intestato a quest'ultima alle seguenti coordinate IBAN:

IT10F0306941734100000008589

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio 6
Avvocatura Comunale
Contenzioso-Personale
Avv. *Cristina Carlucci*



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

Servizio 6-Avvocatura- Contenzioso e Ufficio Personale

Viale della Repubblica n.46- 70026 Modugno (BA) - Tel/Fax: 080/5865865

email: avvocatura@comune.modugno.ba.it - P.E.C.: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 25.01.2024

Al Responsabile del Servizio 7
Finanziario ed Entrate
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

S E D E

Oggetto: Liquidazione ferie non godute in favore della dipendente Rosalisa Petronelli – matr. 397

In allegato alla presente, si trasmette determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.94/2024 del 24.01.2024 con relativa documentazione per poter procedere alla liquidazione dell'importo lordo di €1.236,54, a titolo di ferie maturate e non godute in favore di **Rosalisa Petronelli (c.f: PTRRLS79H65A662B)** che trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio corrente:

- € 916,40 sul cap. 37/3579/I/2023 - Retribuzione personale dipendente;
- € 242,61 sul cap. 38/3522/I/2023 - Oneri riflessi;
- € 77,53 sul cap. 509/3537/I/2023 - IRAP.

da corrispondere tramite bonifico bancario intestato a quest'ultima alle seguenti coordinate IBAN:

IT10F0306941734100000008589

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio 6
Avvocatura Comunale
Contenzioso-Personale
Avv. *Cristina Carlucci*



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

Servizio 6-Avvocatura- Contenzioso e Ufficio Personale

Viale della Repubblica n.46- 70026 Modugno (BA) - Tel/Fax: 080/5865865

email: avvocatura@comune.modugno.ba.it - P.E.C.: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 25.01.2024

Al Responsabile del Servizio 7
Finanziario ed Entrate
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

S E D E

Oggetto: Liquidazione ferie non godute in favore della dipendente Rosalisa Petronelli – matr. 397

In allegato alla presente, si trasmette determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.94/2024 del 24.01.2024 con relativa documentazione per poter procedere alla liquidazione dell'importo lordo di **€1.236,54**, a titolo di ferie maturate e non godute in favore di **Rosalisa Petronelli (c.f: PTRRLS79H65A662B)** che trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio corrente:

- € 916,40 sul cap. **37/3579/I/2023** - Retribuzione personale dipendente;
- € 242,61 sul cap. **38/3522/I/2023** - Oneri riflessi;
- € 77,53 sul cap. **509/3537/I/2023** - IRAP.

da corrispondere tramite bonifico bancario intestato a quest'ultima alle seguenti coordinate IBAN:

IT10F0306941734100000008589

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio 6
Avvocatura Comunale
Contenzioso Personale
Avv. Cristina Carlucci**



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 94/2024

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio del Personale

DATA DI ADOZIONE

22/01/2024

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

24/01/2024

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 24/01/2024

A: 08/02/2024

OGGETTO: Matricola n. 397. Liquidazione ferie non godute.

Città di Modugno - Ufficio del Personale - Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Matricola n. 397. Liquidazione ferie non godute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**Premesso che:**

- con determinazione del Responsabile del Servizio 6 Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale R.G. n. 1255 del 5/9/2023, la dipendente di questo Ente (matricola n. 397) con il profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico"/Area dei funzionari e dell' E.Q. (ex cat. D, pos. ec. D2), si è preso atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie della dipendente di cui trattasi a decorrere dal 01/10/2023;

Vista la nota prot. n. 54176 del 6/11/2023 con la quale la dipendente succitata ha richiesto la monetizzazione delle ferie non godute;

Considerato che, nella determinazione del Responsabile del Servizio 6 Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale R.G. n. 1255 del 5/9/2023, di presa d'atto delle dimissioni predette, si precisava, in assenza di alcun elemento giustificativo, da parte della dipendente, circa la mancata fruizione delle ferie, *"che il dipendente risulta aver maturato giorni di ferie la cui fruizione non può avvenire durante il periodo di preavviso e che le stesse non utilizzate alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 non possono essere monetizzate"*;

Dato atto che il provvedimento *de quo* risulta adottato in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (Divieto di monetizzazione delle ferie) e di quanto all'uopo precisato dalla Circolare della Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 08/10/2012 (decreto legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute) nonchè delle indicazioni contenute nella sentenza del 06 maggio 2016, n. 95 della Corte Costituzionale, secondo cui non si può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ad eccezione dei casi in cui la cessazione dal servizio avviene in modo "anomalo" (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta, gravidanza, aspettative a vario titolo) ovvero nei casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa (atto del Sindaco) e quindi per ragioni riconducibili "all'impossibilità di fruire le ferie non imputabile o riconducibile al dipendente";

Preso atto delle motivazioni contenute nella sopravvenuta comunicazione trasmessa dal Sindaco, nella sua qualità di Assessore del Servizio 4, in data 11/12/2023, contenenti le indicazioni di ragioni di ufficio che avrebbero impedito la fruizione delle ferie residue da parte della dipendente;

Visto il parere n. 0094806 del 9.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il quale ribadisce che la ratio del divieto consiste nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e controllo, e non riguarda le ipotesi di motivate ragioni connesse alla situazione organizzativa del datore di lavoro;



Atteso che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute nel caso di specie è stata, sulla base di quanto sopra puntualmente indicato, riconducibile ad obiettive esigenze di servizio, incapaci di essere soddisfatte con differenti opzioni organizzative e gestionali, in considerazione della peculiare funzione assolta della dipendente in quanto titolare di posizione organizzativa – servizio 4 ;

Rilevato dagli atti dell'ufficio personale che, alla data di cessazione dal servizio, la dipendente interessata residua ancora di 16 giorni di ferie;

Visto l'art.38 comma 18 del CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali il quale prevede espressamente *"Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74"*;

Visti:

- l'art.107, comma3, del D.Lgs.n. 267/2000;
- l'art.4, comma2, del D.Lgs.n.165/2001;
- i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il Decreto Sindacale prot. n. 11337 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Incarico di Responsabile di servizio con Posizione Apicale – Servizio 6 – dal 01/03/2023 al 31/01/2024 ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000";

Dato atto della regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. d) L. 213/2012 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;

Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come aggiunto dall'art. 1, co. 41, L. 190/2012, nell'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per i motivi esposti in premessa a cui integralmente si rinvia, alla dipendente matricola 397 con il profilo professionale di "Istruttore direttivo amministrativo", Area dei Funzionari e dell' e.q., la somma per ferie maturate e non godute pari a complessivi giorni 16, nell'importo di € 1.236,54 lordi;
2. **di dare atto** che il compenso di cui al punto 1 sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali di legge;
3. **di impegnare** la spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 1.236,54 (contributi previdenziali / assistenziali a carico dell'Ente e IRAP inclusi) ai seguenti capitoli del Bilancio corrente:
 - € 916,40 sul cap. **37/3579/I/2023** - Retribuzione personale dipendente;



COPIA

- € 242,61 sul cap. **38/3522/I/2023** - Oneri riflessi;
- € 77,53 sul cap. **509/3537/I/2023** - IRAP.

4. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione agli uffici Personale e Contabilità del personale, per gli adempimenti di competenza e alle OO.SS. per opportuna informazione.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVOCATURA - CONTENZIOSO - PERSONALE
f.to Avv. Cristina Carlucci**





Visti

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. 16 del 19/01/2024

Servizio Proponente: Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale

Ufficio Proponente: Ufficio del Personale

Oggetto: Matricola n. 397. Liquidazione ferie non godute.

Nr. adozione generale: 94

Data adozione: 22/01/2024

Parere Tecnico

Ufficio Proponente: Ufficio del Personale

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Eventuali note:

Data 22/01/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Cristina Carlucci



Città di Modugno

COPIA

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Eventuali note:

Data 23/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 94

DATA DI REGISTRAZIONE:
22/01/2024

RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale

OGGETTO:
Matricola n. 397. Liquidazione ferie non godute.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE È AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 24/01/2024 AL 08/02/2024

MODUGNO LI, 24/01/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA



Data consegna:

lunedì 6 novembre 2023 - 14:14:11

Mittente:

rosalisa.petronelli@archiworldpec.it

Email Mittente:

rosalisa.petronelli@archiworldpec.it

Destinatario:

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: sollecito pagamento ferie e rimborso spese legali

Corpo:

Si trasmette la nota di sollecito in allegato.

Saluti

Arch. Rosalisa Petronelli

Allegati:

- 2223.eml

- Sollecito Petronelli_signed.pdf

Triggiano, 6 novembre 2023

Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di
Modugno (Bari)

Gent.ma sig.ra Responsabile
Servizio Avvocatura – Contenzioso –
Personale del Comune di
Modugno (Bari)

E p.c. Segretario Generale
del Comune di
Modugno (Bari)

Oggetto: invito al rimborso delle spese di difesa in giudizio penale e monetizzazione ferie non godute.

La sottoscritta arch. Rosalisa Petronelli, già responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio e Rigenerazione Urbana del Comune di Modugno,

espone quanto segue

QUANTO AL MANCATO RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA

- la sottoscritta è stata interessata da un procedimento penale per attività svolta nell'esercizio delle funzioni (R.G. n. 3152/2018), conclusosi con l'emissione di un provvedimento di archiviazione in data 8.2.2022;
- la scrivente, in data 5.5.2023, ha corrisposto il compenso richiesto dal difensore nominato per la difesa nel procedimento penale e, con nota prot. n. 23726 del 12.5.2023, trasmessa alla Responsabile del Servizio 6 - Avvocatura Contenzioso e Ufficio Personale, la scrivente ha chiesto di rimborso delle spese di difesa sostenute (allegando la fattura emessa dal difensore), richiamando quanto prescritto dall'art. 28, CCNL del 14.9.2000;
- è pacifico che spetta il rimborso delle spese legali per procedimenti penali sostenute

da un dipendente di ente locale per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo, e ciò anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria (parere Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 21.4.2011 che richiama Consiglio di Stato n. 5367/2004 e Cassazione n. 23904/2007);

- ad oggi, la suddetta istanza non ho avuto riscontro e pertanto si chiede che il procedimento si concluda con ogni urgenza e sia rimborsato quanto corrisposto dalla sottoscritta al proprio difensore;

QUANTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

- la scrivente è cessata dal servizio con decorrenza 1°.10.2023 a seguito di dimissioni presentate in data 25.8.2023 al fine di assumere servizio in qualità di Dirigente presso il Comune di Santeramo in Colle;

- alla data del 1°.10.2023 la sottoscritta ha maturato giorni di ferie non godute esclusivamente per esigenze di servizio;

- nella determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n. 1255/2023 del 4.9.2023, di presa d'atto delle dimissioni predette, si precisa "*che il dipendente risulta aver maturato giorni di ferie la cui fruizione non può avvenire durante il periodo di preavviso e che le stesse non utilizzate alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 non possono essere monetizzate*";

- la predetta determinazione si appalesa in *parte qua* manifestamente illegittima, considerando, per un verso, che la scrivente non ha potuto fruire delle ferie esclusivamente per esigenze di servizio (addirittura la stessa decorrenza delle dimissioni è stata differita al 1.10.2023 per esigenze di tal genere addotte dalla Responsabile del Settore Personale) e, per altro verso, l'attuale quadro normativo milita nei sensi opposti a quelli sottesi alla determinazione qui contestata;

- deve infatti rimarcarsi che, come statuito con sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, del 20.7.2016 (causa C-341/15) e 6.11.2018 (causa C-619/16):

- giusta quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, norma

disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane;

- il diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato quale principio particolarmente pregnante del diritto sociale dell'Unione, è dunque conferito a ogni lavoratore;
- quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria;
- l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato;
- ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
 - la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro;
 - pertanto l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di sua domanda e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale

↓

si riferisce a un prelievo del COLS 20/1/2020³
 uo 156
 e si riferisce a una assunzione del capo 107 per il procedimento
 preceduto da estenuate inferenze

rapporto di lavoro.

- la Corte di Cassazione (tra le tante, Cass., n. 13613/2020, n. 6262/2022 e n. 26413/2022, quest'ultima resa proprio in favore di un dipendente del Comune di Modugno) ha recepito i predetti principi anche nella parte in cui si afferma che il datore di lavoro è tenuto -in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88- ad assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo, incombendo sul datore di lavoro l'onere della prova sul punto;
 - da tanto deriva che poiché le ferie spettanti alla sottoscritta non sono state fruita per le ben note imprescindibili esigenze di servizio dell'Ufficio, si appalesa illegittima la determinazione di non riconoscere la monetizzazione;
 - si chiede pertanto che codesto Comune liquidi l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore della scrivente;
- tanto premesso, la sottoscritta

chiede

che codesto Comune adotti i provvedimenti conseguenziali in relazione alle richieste qui formulate.

Con osservanza.

arch. Rosalisa Petronelli



ROSALISA
PETRONELLI
06.11.2023 13:05:45
GMT+00:00



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA – CONTENZIOSO - PERSONALE

Modugno, 21/12/'23

Gent.ma

Arch. Rosalisa Petronelli

PEC: rosalisa.petronelli@archiwordlpec.it

e. p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Riscontro nota del 6.11.2023 prot. 54176- sollecito pagamento ferie e rimborso spese legali.

In riferimento alla nota indicata in oggetto, è necessario, preliminarmente, evidenziare come la richiesta di pagamento delle ferie, richieste a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con questo Ente a seguito delle dimissioni volontarie per assunzione presso altro Comune, risulta formulato per la prima volta con la menzionata nota in oggetto, ragion per cui non si comprende il presupposto in base al quale il "sollecito" venga proposto.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento delle spese legali, si rileva che, da una attenta verifica del fascicolo d'ufficio, Rep. 6024, recuperato dal Servizio 2 – AA.GG., è emerso che, diversamente dalle informazioni fornite alla sottoscritta per le vie brevi dalla S.V., la Compagnia Roland, che gestisce il rapporto con questo Ente sotto il profilo della Tutela Legale, già con nota del 25.1.2023 aveva comunicato la reiezione del sinistro, poiché non denunciato nei termini di legge.

Infatti, dalla documentazione in atti è emerso che la S.V., a fronte dell'avvenuta ricezione dell'avviso del procedimento in camera di consiglio del 29.3.2019, relativo al procedimento penale Rg.Nr.3152/2018, non ha mai provveduto a trasmettere alcuna comunicazione all'Ente, né per quanto concerne l'attivazione di un procedimento penale nei suoi confronti, né, soprattutto, per quanto concerne l'individuazione del legale di fiducia al fine di consentire l'espressione del comune gradimento.

La prima comunicazione da Lei trasmessa all'Ente è stata effettuata in data 13.4.2022, a procedimento già concluso, con la richiesta di pagamento delle spese legali, come da parcella allegata.

Tale condotta, a ben vedere, non solo ha impedito all'Ente di potersi avvalere della copertura assicurativa all'uopo dedicata ma, soprattutto, risulta in contrasto con le previsioni contrattuali applicabili *ratione temporis* al caso di specie.

L'art. 28 CCNL 14 settembre 2000, peraltro da Lei stessa richiamato, non prevede affatto un diritto indiscriminato del dipendente al rimborso delle spese legali, sostenute per tutti quei procedimenti di natura civile o penale che si instaurano per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento delle proprie funzioni, bensì consente l'ingresso del rimborso solo laddove ricorrano determinate condizioni, la prima delle quali è la preventiva comunicazione all'Ente dell'instaurazione di un procedimento (civile o penale) e l'indicazione del legale di fiducia, al fine di consentire all'Ente medesimo, sempre in via preventiva, di esprimere il comune gradimento, ovvero di indicare altro nominativo in caso di esistenza di un conflitto di interessi.

In difetto di tali presupposti, come ha chiarito anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la mancanza della preventiva comunicazione e la nomina unilaterale del legale di fiducia non fanno sorgere a carico dell'Ente alcun obbligo di rimborso.

Per mera completezza si evidenzia come gli elementi innanzi rappresentati trovano ulteriore conferma nella previsione contenuta nell'art. 59, comma 2, CCNL 2019-2021, il quale espressamente prevede la possibilità per il dipendente di provvedere alla nomina del proprio legale senza il preventivo comune gradimento dell'Ente: in questo caso, però, i relativi oneri cadranno interamente a suo carico, anche in caso di sentenza favorevole.

Alla luce di quanto innanzi, la Sua richiesta di rimborso delle spese legali non può trovare positivo accoglimento.

Con riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute a seguito della cessazione del rapporto di servizio presso questo Ente, la possibilità di monetizzazione delle stesse può trovare ingresso alla luce della **sopravvenuta** comunicazione trasmessa dal Sindaco, nella sua qualità di Assessore del Servizio 4, in data 11.12.2023, laddove, di contro, nessun elemento ostativo alla fruizione delle ferie è mai stato evidenziato dalla S.V. nella comunicazione di dimissioni, e relativa decorrenza, del 25.8.2023.

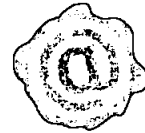
Alla luce di quanto innanzi, preso atto delle motivazioni contenute nella comunicazione a firma del Sindaco, nella suddetta qualità *ut supra*, contenente l'indicazione di ragioni

di ufficio che avrebbero impedito la fruizione, da parte della S.V., delle ferie residue, lo scrivente Servizio provvederà a quantificare l'importo corrispondente ed a trasmettere gli atti al servizio contabilità del personale per la liquidazione.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura – Contenzioso - Personale

Avv. Cristina Carlucci



CRISTINA
CARLUCCI
21.12.2023
10:17:14
GMT+00:00

Data consegna:

lunedì 6 novembre 2023 - 14:14:11

Mittente:

rosalisa.petronelli@archiworldpec.it

Email Mittente:

rosalisa.petronelli@archiworldpec.it

Destinatario:

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: sollecito pagamento ferie e rimborso spese legali

Corpo:

Si trasmette la nota di sollecito in allegato.

Saluti

Arch. Rosalisa Petronelli

Allegati:

- 2223.eml

- Sollecito Petronelli_signed.pdf

Triggiano, 6 novembre 2023

Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di
Modugno (Bari)

Gent.ma sig.ra Responsabile
Servizio Advocatura – Contenzioso –
Personale del Comune di
Modugno (Bari)

E p.c. Segretario Generale
del Comune di
Modugno (Bari)

Oggetto: invito al rimborso delle spese di difesa in giudizio penale e monetizzazione ferie non godute.

La sottoscritta arch. Rosalisa Petronelli, già responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio e Rigenerazione Urbana del Comune di Modugno,

espone quanto segue

QUANTO AL MANCATO RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA

- la sottoscritta è stata interessata da un procedimento penale per attività svolta nell'esercizio delle funzioni (R.G. n. 3152/2018), conclusosi con l'emissione di un provvedimento di archiviazione in data 8.2.2022;
- la scrivente, in data 5.5.2023, ha corrisposto il compenso richiesto dal difensore nominato per la difesa nel procedimento penale e, con nota prot. n. 23726 del 12.5.2023, trasmessa alla Responsabile del Servizio 6 - Advocatura Contenzioso e Ufficio Personale, la scrivente ha chiesto di rimborso delle spese di difesa sostenute (allegando la fattura emessa dal difensore), richiamando quanto prescritto dall'art. 28, CCNL del 14.9.2000;
- è pacifico che spetta il rimborso delle spese legali per procedimenti penali sostenute

da un dipendente di ente locale per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo, e ciò anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria (parere Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 21.4.2011 che richiama Consiglio di Stato n. 5367/2004 e Cassazione n. 23904/2007);

- ad oggi, la suddetta istanza non ho avuto riscontro e pertanto si chiede che il procedimento si concluda con ogni urgenza e sia rimborsato quanto corrisposto dalla sottoscritta al proprio difensore;

QUANTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

- la scrivente è cessata dal servizio con decorrenza 1°.10.2023 a seguito di dimissioni presentate in data 25.8.2023 al fine di assumere servizio in qualità di Dirigente presso il Comune di Santeramo in Colle;

- alla data del 1°.10.2023 la sottoscritta ha maturato giorni di ferie non godute esclusivamente per esigenze di servizio;

- nella determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n. 1255/2023 del 4.9.2023, di presa d'atto delle dimissioni predette, si precisa "*che il dipendente risulta aver maturato giorni di ferie la cui fruizione non può avvenire durante il periodo di preavviso e che le stesse non utilizzate alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 non possono essere monetizzate*";

- la predetta determinazione si appalesa in *parte qua* manifestamente illegittima, considerando, per un verso, che la scrivente non ha potuto fruire delle ferie esclusivamente per esigenze di servizio (addirittura la stessa decorrenza delle dimissioni è stata differita al 1.10.2023 per esigenze di tal genere addotte dalla Responsabile del Settore Personale) e, per altro verso, l'attuale quadro normativo milita nei sensi opposti a quelli sottesi alla determinazione qui contestata;

- deve infatti rimarcarsi che, come statuito con sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, del 20.7.2016 (causa C-341/15) e 6.11.2018 (causa C-619/16):

- giusta quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, norma

disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane;

- il diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato quale principio particolarmente pregnante del diritto sociale dell'Unione, è dunque conferito a ogni lavoratore;
- quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria;
- l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato;
- ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- pertanto l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di sua domanda e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale

↓

si riferisce al parere del Cols 20/1/2020³
 e si riferisce alla cessazione del rapporto di lavoro

rapporto di lavoro.

- la Corte di Cassazione (tra le tante, Cass., n. 13613/2020, n. 6262/2022 e n. 26413/2022, quest'ultima resa proprio in favore di un dipendente del Comune di Modugno) ha recepito i predetti principii anche nella parte in cui si afferma che il datore di lavoro è tenuto -in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88- ad assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo, incombendo sul datore di lavoro l'onere della prova sul punto;
 - da tanto deriva che poiché le ferie spettanti alla sottoscritta non sono state fruite per le ben note imprescindibili esigenze di servizio dell'Ufficio, si appalesa illegittima la determinazione di non riconoscere la monetizzazione;
 - si chiede pertanto che codesto Comune liquidi l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore della scrivente;
- tanto premesso, la sottoscritta

chiede

che codesto Comune adotti i provvedimenti conseguenziali in relazione alle richieste qui formulate.

Con osservanza.

arch. Rosalisa Petronelli



ROSALISA
PETRONELLI
06.11.2023 13:05:45
GMT+00:00

Zimbra**avvocatura@comune.modugno.ba.it**

**Istanza pervenuta da Arch. Petronelli, già responsabile del Servizio 4 -
Comunicazione su fruizione dei residui giorni di riposo feriale**

Da : Nicola BONASIA <n.bonasia@comune.modugno.ba.it> lun, 11 dic 2023, 09:52

Oggetto : Istanza pervenuta da Arch. Petronelli, già responsabile
del Servizio 4 - Comunicazione su fruizione dei residui
giorni di riposo feriale

A : Cristina CARLUCCI
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Cc : Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
<v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Gent.ma Avv. Carlucci,
al fine di offrirle elementi utili nella conduzione della istruttoria di istanza pervenuta dall'arch. Petronelli, già responsabile del servizio urbanistica di questo Ente, le evidenzio di aver personalmente chiesto, anche in qualità di assessore all'urbanistica del comune, all'arch. Petronelli, la procrastinazione della data di assunzione presso il Comune di Santeramo in Colle. Tanto al fine di consentire alla professionista, titolare di ruolo apicale di peculiare rilievo strategico, il completamento di iter procedurali di assoluta importanza nell'ottica del programma di mandato da me proposto alla cittadinanza. Proprio per far ciò e procedere dunque al completamento di taluni percorsi procedurali (adozione comparti A7 e C4, predisposizione linee guida per PUG, ecc.) è stato richiesto, per mio tramite e in rappresentanza dell'organo esecutivo tutto, alla medesima professionista di rinviare la fruizione dei residui giorni di riposo feriale. Sperando di avere offerto elemento utile per la evasione della istanza presentata e restando disponibile ad ulteriori chiarimenti, le porgo
Cordiali Saluti

Nicola Bonasia**Sindaco di Modugno**

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Piazzetta "La Corte"

tel. 0805865701 - 0805865202

mail: staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

pec: sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Cessazione del collocamento in aspettativa non retribuita – Arch. Rosalisa Petronelli.

Mittente: "Per conto di: rosalisa.petronelli@archiworldpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 02/03/2022, 13:21

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Post. N. 40553
Del 04/03/2022

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/03/2022 alle ore 13:21:28 (+0100) il messaggio
"Cessazione del collocamento in aspettativa non retribuita ? Arch. Rosalisa Petronelli." è stato
inviato da "rosalisa.petronelli@archiworldpec.it"
indirizzato a:

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec296.20220302132128.06458.249.1.86@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Cessazione del collocamento in aspettativa non retribuita – Arch. Rosalisa Petronelli.

Mittente: "rosalisa.petronelli@archiworldpec.it" <rosalisa.petronelli@archiworldpec.it>

Data: 02/03/2022, 13:21

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Si trasmette la nota in allegato.

Distinti saluti

Arch. Rosalisa Petronelli

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	279 kB
IMG_20220302_0001_NEW.pdf	201 kB

Arch. Rosalisa Petronelli
rosalisa.petronelli@archiworldpec.it

Al Responsabile dell'ufficio Personale
Avv. Valeria De Pasquale
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

Al Sindaco
Ing. Nicola Bonasia
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Al Segretario Generale
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Cessazione del collocamento in aspettativa non retribuita – Arch. Rosalisa Petronelli.

Con riferimento alla nota prot. 3338 del 17/01/2018 avente ad oggetto la comunicazione di collocamento in aspettativa non retribuita, la sottoscritta Arch. Rosalisa Petronelli, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Modugno comunica la cessazione del collocamento in aspettativa e il rientro in servizio a partire dal 1/04/2022.

Distinti saluti


Arch. Rosalisa Petronelli

[illegible]

Eccedenza				
Nome	Fruito	P/R	P/G	Saldo
PERMESSI RECUPERATI	08:00 h +00:00 h			08:00 h
P/R: Permesso da recuperare. P/G: permesso goduto				

Contatori		
Nome	Saldo con azzeramenti	Spettante dal/al
RIP.COMP.2023	00:00 h	
RIP.COMP.2024	00:00 h	
Congedo parentale ex ast. facol. 100% - oraria	113:09 h	
DIRITTO ALLO STUDIO	00:00 h	

Eccedenze/Flessibilità			
(Mc/Mp/Gen)	Ordinario	Fest. o nott.	Notturmo fest.
Saldo ore	08:26/71:04/ 79:30		
Mc.: Mese corrente - Mp.: Mesi precedenti - Gen.: Generale			

Ferie				
Nome	Fruiibile/ Impegna/ Dispon.	2023 Mat./God./Saldo	2022 Mat./God./Saldo	Anni preced. Mat./God./Saldo
Festività soppresse	1,0/0,0/1,0	3,0/2,0/1,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0
Ferie	15,0/0,0/15,0	10,0/0,0/10,0	19,0/14,0/5,0	7,0/7,0/0,0

Permessi					
Nome	Residuo anno precedente	Maturato	Goduto	Saldo	Goduto mese
Permessi espletamento di visite, terapie- Art. 44 CCNL19-22	00:00 h	15:00 h +00:00 h	00:00 h	15:00 h	00:00 h
Permesso breve - Art. 42 CCNL 2019-2022	00:00 h	30:00 h +00:00 h	03:44 h	26:16 h	00:38 h
Permesso per motivi personali Art. 41 CCNL 2019-2021 ad ore	00:00 h	15:00 h +00:00 h	01:00 h	14:00 h	00:00 h

Totale 16 Giorni

SETTEMBRE - 2023														PETRONELLI ROSALISA - NATO A: Bari - Uff.: - Qualifica:										Matricola: 397			Badge:				
GG.	E.	U.	E.	U.	E.	U.	E.	U.	E.	U.	E.	U.	E.	U.	hA	hL	Saldo G.	B.p.	EO:ATTIVITA' INTEGRATIVA	EO:COMMISSIONI CONSILIARI	EO:PROGETTO	EO:REPERIBILITA'	EO:STRAORDINARIO ASS. OO. II	EO:STRAORDINARIO DI ISTITUTO	EO:STRAORDINARIO ELETTORALE	PO:Permessi espletamento di visite, terapie- Art. 44 CCNL19-22	PO:Permessi per motivi personali Art. 41 CCNL 2019-2021 ad ore				
01 ven.	08:19	15:19													06:00	07:00	01:00														
02 sab.															-																
03 dom.															-																
04 lun.	08:28	15:40													06:00	07:12	01:12														
05 mar.															-																
06 mer.															-																
07 gio.	09:00	14:20	14:53	18:51											06:00	06:27	00:27	X													
08 ven.	08:33	14:38													06:00	06:05	00:05														
09 sab.															-																
10 dom.															-																
11 lun.	Ferie														06:00																
12 mar.															-																
13 mer.															-																
14 gio.	08:44	14:31	15:02	18:11											06:00	06:45	00:45	X													
15 ven.	08:45	14:07													06:00	05:22	00:00														
16 sab.															-																
17 dom.															-																
18 lun.	08:45	16:07													06:00	07:15	01:15														
19 mar.															-																
20 mer.															-																
21 gio.	08:46	14:46	15:16	18:45											06:00	06:44	00:44	X													
22 ven.	08:39	17:01													06:00	07:21	01:21														
23 sab.															-																
24 dom.															-																

Rimborso Personale Comando

Categoria	D2
Periodo rapportato a 1/26 (gg)	16
(%) P.T.	100%
Regime previdenza	TFR
Tempo determinato	No
Vigile	No
Operatore Sociale	No
GG. Utili per 13^	0

Dipendente in comando

PETRONELLI ROSALISA

Ente

Periodo di riferimento

2° SEMESTRE 2022

Voci Tabellari		Tabellare	0-1	Periodo
1	Paga Base	€ 967,18	1	€ 595,19
3	Progressione Orizzontale	€ 45,65	1	€ 28,09
4	Indennità di Comparto (quota bilancio)	€ 2,47	1	€ 1,52
5	Indennità di Comparto (quota fondo)	€ 23,48	1	€ 14,45
8	Indennità Vacanza Contrattuale	€ 5,07	1	€ 3,12
8	Indennità Vacanza Contrattuale 2022-2024	€ 0,00	1	€ 0,00
9	Una Tantum L. 197/2022	€ 15,19	1	€ 9,35
10	Indennità di Posizione	€ 423,08	1	€ 260,36
11	Assegno ad Personam Art. 29 c.4	€ 0,00	1	€ 0,00
31	Indennità di vigilanza	€ 0,00	1	€ 0,00
38	Indennità educatori asilo nido	€ 0,00	1	€ 0,00
39	Indennità insegnanti art.37 c.1	€ 0,00	1	€ 0,00
-	Specifiche responsabilità	€ 0,00	1	€ 0,00
	Tredicesima Mensilità (1+3+8+11)	€ 0,00	1	€ 0,00
TOTALE		€ 1.482,12		€ 912,07

ONERI ENTE		Imponibile	Aliq.	Oneri Ente
1	CPDEL	€ 912,07	23,80%	€ 217,07
2	INADEL	€ 886,76	2,88%	€ 25,54
3	DS	€ 0,00	1,61%	€ 0,00
4	IRAP	€ 912,07	8,50%	€ 77,53
5	INAIL	€ 912,07	0,475%	€ 4,33
TOTALE ONERI				€ 324,47

TOTALE COSTO → **€ 1.236,54**

Tot. ONERI
 242,61
 77,53